COMUNE DI ROVIGO

SETTORE PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, RISORSE UMANE, PRIVACY, AFFARI GENERALI, ELETTORALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO, UFFICIO ACQUISTI E GARE

UNITA' SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Franceschetti Devis

DETERMINAZIONE N. 3141 DEL 06/10/2023

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER IL SERVIZIO DI AFFITTO TRIENNALE FIBRE SPENTE PER I SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ZTL CITTADINI

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);
- il Decreto del Sindaco n. 43 del 11.11.2022 con cui è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "*Programmazione Strategica ed Europrogettazione, Sistemi Informativi, Risorse Umane, Privacy, Affari Generali, Elettorale, Archivio e Protocollo, Ufficio Acquisti e Gare*" al Dott. Marco Plechero e sono stati individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;
- l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 76 del D. Lgs. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che disciplina i presupposti e le condizioni per poter procedere con l'aggiudicazione di appalti pubblici attraverso la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28.02.2023 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, la relativa nota di aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, e successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 03.03.2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 11.04.2023, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, e successivi aggiornamenti;

Dato atto che:

- è terminato il servizio integrato di telecomunicazioni per le sedi di competenza del Comune di Rovigo erogato attraverso la rete in fibra ottica di proprietà di Polesine TLC e che il nuovo affidamento non prevede la gestione delle fibre ottiche utilizzate per altri servizi, quali videosorveglianza e ZTL;
- il Comando di Polizia Locale gestisce i servizi di videosorveglianza e ZTL attraverso l'acquisizione di immagini e filmati prodotti da numerose videocamere posizionate sul territorio e per la maggior parte collegate ad apposite e dedicate fibre ottiche di proprietà di Polesine TLC;

Risulta, di conseguenza, necessario provvedere all'affitto delle fibre ottiche spente necessarie per i servizi di videosorveglianza e ZTL cittadini, nonché la relativa manutenzione per l'intero periodo dell'affitto;

Rilevato che nel caso in esame:

- Polesine TLC detiene la proprietà esclusiva delle fibre ottiche oggetto dell'offerta che collegano le varie postazioni di videosorveglianza e varchi ztl e si è riservata la disponibilità delle stesse;
- utilizzare altre soluzioni tecniche per collegare le postazioni e i varchi non risulta tecnicamente possibile, se non mediante la posa di ulteriori tratte di fibra ottica con costi ingenti;
- l'affidamento a Polesine TLC comporta inoltre un risparmio per le finanze pubbliche, in quanto il prezzo offerto è minore di oltre il 50% di quanto indicato come prezzo di riferimento per servizi di acquisizione di fibre ottiche spente e relativa manutenzione da Infratel Italia (società inhouse del MiMit e maggiore riferimento pubblico per questo settore) nel proprio sito internet (https://www.infratelitalia.it/operatori/rete-di-accesso);

Considerato che, nell'aggiudicazione del servizio in oggetto, possa procedersi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara in virtù del dell'art. 76, comma 2, lettera b.2) del D. Lgs. 36/2023, in quanto i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per motivi tecnici;

Dato atto che l'assenza di altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli, e quindi della concorrenza, non è assolutamente il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto, quanto piuttosto l'esigenza di affidare il servizio all'operatore economico in grado di assicurare l'ottimale esito della prestazione e, più in generale, della garanzia del precipuo rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Nuovo Codice;

Appurato che:

- ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;
- in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice;

Verificato che per la fornitura in parola non sussistono specifici obblighi di adesione alle Convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999, o di rivolgersi ai Soggetti Aggregatori, come fissati dall'art. 9, co. 3, del D.L. 66/2014, in relazione al D.P.C.M. 11.07.2018, dall'art. 1, co. 512 della Legge 208/2015 e dall'art. 1, co. 7, del D.L. 95/2012;

Dato atto che la società POLESINE TLC SRL - P. IVA 01243150297 - è società in house a partecipazione indiretta del Comune di Rovigo;

Dato atto che, in forza dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice, la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Ritenuto di:

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Sig. Devis Franceschetti;
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Sig. Devis Franceschetti;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- il *fine* che si intende perseguire con il contratto è l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'affitto triennale delle fibre ottiche spente necessarie per i servizi di videosorveglianza e ZTL cittadini, nonché la relativa manutenzione per l'intero periodo dell'affitto;
- *l'oggetto* della procedura riguarda fornitura di esecuzione servizio di affitto triennale delle fibre ottiche spente necessarie per i servizi di videosorveglianza e ZTL cittadini, nonché la relativa manutenzione per l'intero periodo dell'affitto;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di procedura negoziata ai sensi del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera b), punto 3), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: non previsti;
- *la durata dell'appalto*: 3 anni;
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: 12.000,00 euro oltre IVA 22%;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente per contratti di importo inferiore a 40.000 €;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) n. 32562000-0;

Dato atto che nei confronti di Polesine TLC Srl, trattandosi di affidamento di servizio "in house", non trova applicazione la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato dalla determinazione n.4/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, come da attestazione Durc in corso di validità - protocollo INPS_37265165 (scadenza validità 16.12.2023);

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI che non sono stati riscontrati i suddetti rischi; pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;

Vista l'offerta ricevuta dall'operatore economico interpellato in cui è prevista una spesa così dettagliata:

- affitto fibre spente per VDS e ZTL con manutenzione € 4.000,00/anno oltre IVA 22%;

Ritenuto, pertanto, aggiudicare alla società POLESINE TLC SRL, con sede legale in Rovigo, alla via Alessandro Manzoni n. 22 - Partita Iva: 01243150297 - l'appalto in parola per un importo di euro 12.000,00, oltre IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di euro 14.640,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (acquisita agli atti con PG 74612/2023) il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Atteso che, ai sensi dell'art.191, 1 comma, del TUEL, ad Polesine TLC Srl saranno comunicati il numero del presente provvedimento e il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione;

Richiamati, infine:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- l'art. 1, commi 15 e 32, Legge n. 190/2012, in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nei siti *web* istituzionali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2) DI ACQUISTARE, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera b), punto 3), del D. Lgs. n. 36/2023, il servizio/fornitura descritto in narrativa.

3) DI AGGIUDICARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola alla ditta POLESINE TLC SRL, con sede legale nel Comune di Rovigo, P. IVA: 01243150297, verso il corrispettivo di euro 12.000,00, ai quali si aggiungono euro 2.640,00 per IVA, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

4) DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

5) DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2023	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.999	4.880,00
2024	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.999	4.880,00
2025	100130/1330	Utenze telefoniche	U.1.03.02.05.999	4.880,00

6) DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.

7) DI EVIDENZIARE che nei confronti di Polesine TLC Srl, trattandosi di affidamento di servizio "in house", non trova applicazione la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato dalla determinazione n.4/2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

9) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.

10) DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).

11) DI DEMANDARE al RUP:

a) anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

b) tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D. Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9, del medesimo decreto 36/2023;

c) la pubblicazione e trasmissione delle risultanze della presente procedura e dei dati richiesti nella fase esecutiva del contratto, in ossequio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 32, della Legge 190/2012.

12) DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale